

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

- in particolare, risultano necessari approfondimenti in ordine alla spettanza degli incentivi di cui alla L. n. 109/1994, atteso che la loro corresponsione è subordinata all'adozione di specifici atti interni dell'Ente, nonché alla verifica delle effettive attività svolte e del rispetto dei presupposti normativi e regolamentari vigenti all'epoca dei fatti;
- sussistono, pertanto, elementi di fatto e di diritto idonei a contestare integralmente la pretesa creditoria azionata, rendendo opportuno tutelare gli interessi dell'Ente mediante la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo;

RITENUTO

- necessario, alla luce delle criticità evidenziate e dei profili di contestazione sopra richiamati, tutelare gli interessi dell'Ente mediante la proposizione di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 58/2026, emesso dal Tribunale Civile di Vasto – Sezione Lavoro;
- opportuno, a tal fine, conferire apposito incarico legale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Consorzio, al fine di far valere le ragioni di diritto e di fatto sopra esposte e ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- altresì necessario autorizzare il legale rappresentante pro tempore alla sottoscrizione di tutti gli atti utili e conseguenti per la proposizione dell'opposizione, ivi compreso il conferimento di mandato difensivo;

RICHIAMATO l'art. 56, comma 1, lett. h) Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO di affidare l'incarico professionale in questione all' dall'Avv. Alessio Mucci con Studio Legale in Corso Italia, 39 – 66054 Vasto (CH);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18/12/2026 con le quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026;

VISTA la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 36 del 19/05/2026, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 28/05/2026, con la quel è stata approvata, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Consortile, la prima variazione al bilancio di previsione 2026;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa da parte del Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)", ed in particolare l'art. 20 della stessa concernente la "Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica";

Con voti unanimi espressi in forma palese ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

CONSTATATO CHE la votazione ha riportato esito favorevole con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. di ritenere necessario nonché opportuno e doveroso procedersi alla costituzione in giudizio per opporsi al Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 58/2026 emesso dal Tribunale Civile di Vasto – Sezione Lavoro (R.G. n. 510/2026), notificato a questo Ente in data 25.05.2026, promosso dal Dott. Nicolino Sciarilli contro il Consorzio di Bonifica Sud;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 36/2023, l'incarico di difesa in giudizio dell'Ente per la proposizione dell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, con ogni più ampio potere di legge, all'Avv. Alessio Mucci con Studio Legale in Corso Italia, 39 – 66054 Vasto (CH);
4. di trasmette la presente determinazione al Capo Settore Amministrativo Dott.ssa Anna Maria Marchetti per gli adempimenti conseguenti;

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

5. di autorizzare il Legale Rappresentante pro tempore alla sottoscrizione del mandato difensivo e di ogni altro atto necessario e conseguente per la tutela degli interessi dell'Ente;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Capo Settore Amministrativo Dott.ssa Anna Maria Marchetti per gli adempimenti conseguenti;
7. di demandare al Direttore dell'Ente l'assunzione dei provvedimenti gestionali conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo.



DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Letto, Confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Nicolino Torricella)





IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)



Attestazione parere ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Consortile

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
15/06/2026 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera
Commissariale n. 196 del 26/11/2020.



IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Vasto, li 15/06/2026



DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Seduta del 11/06/2026 N. 38

Oggetto: Dott. Nicolino Sciarilli c/Consorzio di Bonifica Sud – Ricorso per Decreto Ingiuntivo al Tribunale Civile di Vasto - Magistratura del Lavoro – (D.I. n. 58/2026 del 25.05.2026 – R.G. n. 510/2026) - Affidamento incarico di difesa dell'Ente.

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno undici (11) del mese di giugno (06), alle ore 17:30 nella sala riunioni del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.da Sant'Antonio Abate, 1, in Vasto (CH), si è riunito il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica Sud convocato nelle modalità e termini previsti nello Statuto consortile, con nota prot. n. 2148 del 01/06/2026.

Presiede il Presidente, Nicolino Torricella, a norma dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, e s.m.i.

Eseguito l'appello risultano presenti (P) e assenti (A):

Cognome e Nome		
TORRICELLA NICOLINO	Presidente	P
CIFFOLILLI ALESSIO	Vicepresidente	P
PISCICELLI ANTINORO	Componente	P

Ai sensi dell'art. 57 lett. h) dello Statuto Consortile vigente partecipa alla riunione il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio, con funzione anche di segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente della riunione constata che sono presenti tutti i Componenti del Comitato Amministrativo e, ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Consortile, dichiara valida l'adunanza.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE il Dott. Nicolino Sciarilli, già dipendente consortile con funzioni di Direttore Unico del Consorzio dal 01.03.2011 al 31.12.2015, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Civile di Vasto – Sezione Lavoro (R.G. n. 510/2026), notificato a questo Ente in data 25.05.2026 e acquisito al protocollo consortile n. 2035 del 26.05.2026, al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, della somma di € 10.750,00, a titolo di incentivi di cui alla L. 109/94, per l'attività svolta quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella fase esecutiva relativa ai lavori di "Completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio delle zone II/C e III/N – Prog. A/G.C. n. 139";

ATTESO CHE il suddetto ricorrente ha ottenuto dal Tribunale Civile di Vasto – Sezione Lavoro il Decreto Ingiuntivo n. 58/2026, emesso in data 25.05.2026 (R.G. n. 510/2026), notificato ai sensi della legge n. 53/1994 a mezzo PEC in pari data e acquisito al protocollo consortile n. 2035 del 26.05.2026, con il quale è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento, la somma di € 10.750,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria;

CONSIDERATO CHE

– sussistono fondati motivi per proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 645 c.p.c., in quanto la pretesa creditoria azionata dal ricorrente appare priva dei necessari presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'emissione del provvedimento monitorio;